



Comune di San Giorgio di Nogaro

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI
(TASSA RIFIUTI)**

In vigore dal 01.01.2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti

Articolo 3 – Definizione di rifiuto

Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti

Articolo 5 – Locali e aree scoperte non soggette alla tassa

Articolo 6 – Decorrenza dell'obbligazione

Articolo 7 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

Articolo 8 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

Articolo 9 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali

Articolo 11 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

Articolo 12 – Istituti scolastici statali

Articolo 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

Articolo 15 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

Articolo 16 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

Articolo 17 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

Articolo 18 – La possibilità del ricorso al mercato

Articolo 19 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

Articolo 20 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Articolo 21 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

Articolo 22 – Tributo provinciale

Articolo 23 – Dichiarazione di inizio occupazione

Articolo 24 - Dichiarazione di variazione o cessazione

Articolo 25 – Versamento della tassa sui rifiuti

Articolo 26 – Scadenza del versamento

Articolo 27 – Arrotondamento

Articolo 28 – Importi minimi

Articolo 29 - Presentazioni di richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati

Articolo 30 – Rimborsi e compensazione

Articolo 31 - Rateizzazione degli avvisi bonari

Articolo 32 – Funzionario responsabile

Articolo 33 – Poteri istruttori

Articolo 34 – Accertamenti

Articolo 35 – Sanzioni ed interessi

Articolo 36 - Rateizzazione avvisi di accertamento

Articolo 37 – Riscossione coattiva

Articolo 38 – Contenzioso tributario

Articolo 39 - Trattamento dei dati personali

Articolo 40 – Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, a decorrere dal **1° gennaio 2023**, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Definizione di rifiuto

1. I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui si rinvia.

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. La condizione di assenza di utenze di erogazione di servizi pubblici e di arredamento deve essere dichiarata dal soggetto passivo nei termini previsti dall'art.23 del presente regolamento. Per le pertinenze

delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Sono tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

Articolo 5

Locali e aree scoperte non soggette alla tassa

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) unità immobiliari adibiti a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti licenze o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile ed aree medesime;
- c) i locali impraticabili;
- d) i locali in stato di abbandono;
- e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f) superfici coperte limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria E/7;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, vani caldaie, celle frigorifere e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- l) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

m) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

n) per gli impianti di distribuzione di carburante: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originale o di variazione di cui al successivo articolo 23, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

4. Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.

Articolo 6

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 7

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 8

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 9

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80

per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria ovvero dalla misurazione diretta.

5. Per i distributori di carburante sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area di protezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionata calcolata sulla base di mq. 20 per colonnina di erogazione.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Articolo 10

Esclusione per produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni di superficie e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati **destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo** e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani

(magazzini delle attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi).

2. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Magazzini senza alcuna vendita diretta, farmacie	5%
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia un'accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10%
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	15%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	15%
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30%
Falegnamerie	30%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi	20%
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Laboratori di analisi, fotografici, eliografici radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	10%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	10%
Impianti di recupero inerti (sola area scoperta)	80 %

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono calcolate a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni.

Articolo 11

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, , sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in attuazione dei principi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, **riportate nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 allegato L-quinquies (tolto l'allegato)**, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 30, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 12

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 13

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad esempio le colf e le badanti. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti nel comune, oltre

all'abitazione in cui risiedono o dimorano si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **2 (due)** unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

3. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contributaria, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, calcolando il numero occupanti come segue:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 45 di base imponibile	1
Da mq 46 a mq 60 di base imponibile	2
Da mq 61 a mq 75 di base imponibile	3
Oltre mq 75 di base imponibile	4

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenza abitativa. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.

6. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

8. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe incrementato del 50 per cento di posti letti dichiarati nella denuncia di inizio attività.

9. Se l'utenza domestica è locata a fini turistici si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche considerando un numero di occupanti pari al 50 per cento dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.

Articolo 14

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

3. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 15

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento;

c) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento;

d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 20 per cento;

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni del comma 1, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non sia mutate le condizioni, con l'obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto.

Articolo 16

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, per la parte variabile, è ridotta del 20 per cento. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Articolo 17

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	10%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	20%

se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	30%
se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	40%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 18

La possibilità del ricorso al mercato

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice

EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 19

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) o residenze per anziani gestite da soggetti pubblici (A.S.P.) o privati o istituti sanitari, qualora non locate né occupate ad alcun titolo.

2. Si applicano le seguenti agevolazioni:

a) tutti i locali e le aree utilizzati da associazioni di volontariato con finalità sociali e/o d'assistenza nonché da ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – sono totalmente esentati dalla Tari;

b) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un unico occupante in età superiore a 65 anni che dichiara di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietario di alcun immobile al di fuori dell'abitazione in oggetto spetta una riduzione pari al 60 per cento della tariffa Tari (quota fissa + variabile);

c) per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti in età superiore a 65 anni che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto al minimo INPS e di non essere proprietari di alcun immobile al di fuori dell'abitazione in oggetto spetta una riduzione pari al 50 per cento della tariffa Tari (quota fissa + variabile);

d) per tutti coloro che sono proprietari della sola casa di abitazione con reddito ISEE inferiore a €. 5.000,00 per nucleo familiare di 1 persona, a €. 6.300,00 per nucleo familiare di 2 persone, a €. 8.400,00 per nucleo familiare di 3 persone, a €. 10.700,00 per nucleo familiare di 4 persone, e di ulteriori €. 1.500,00 per ogni componente in più del nucleo familiare, spetta una riduzione del 40 per cento della tariffa Tari (quota fissa + variabile).

3. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 (lettere A – B – C – D).

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 20

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni ed esenzioni non sono cumulabili. In ogni caso sarà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente

Articolo 21

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria afferente la componente di occupazione temporanea di suolo pubblico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 22

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Articolo 23

Dichiarazione di inizio occupazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI **entro 90 giorni** solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o Pec, mediante sportello fisico compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta..

6. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

7. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

8. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

9. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

10 Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 24

Dichiarazione di variazione o cessazione

1. La dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 23, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondente alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari **entro 90 giorni** solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o PEC, mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Articolo 25

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero a mezzo bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in rate, di pari importo, con scadenze stabilite ogni anno purché tra la prima e l'ultima rata intercorrano 6 (sei) mesi, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la prima rata dell'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 26

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 27

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. In ipotesi di utilizzo del modello F24 il predetto arrotondamento si applica con riferimento a ciascuna riga.

Articolo 28

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, ed a singolo soggetto passivo, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 29

Presentazioni di richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza

(nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 30

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi di importi unitari inferiori ad euro 12,00.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione obbligatoria dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune

stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate. Resta salva la facoltà dell'ufficio di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro

Articolo 31

Rateizzazione degli avvisi bonari

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di acconto e saldo di cui al precedente art. 25:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2 . L'importo della singola rata, di cui al presente articolo, non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

6. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno

Articolo 32

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 33

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi

pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 34

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia a titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importo negli stessi indicati,

- l'indicazione espressa che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto, che decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste;
- l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997

6. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare la contribuente:

- accertamento con adesione, ex D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997,
- definitività dell'atto impugnato.

7. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita all'indicazione stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e D.Lgs. 217/2017

Articolo 35

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 30, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 36

Rateizzazione avvisi di accertamento

1. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a € 150,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 150,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

3. Sulle rate successive alla prima si applica gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco dei 6 mesi nel corso della rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 37

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 31 e 32 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 38

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 39

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 40

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.